

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 1 dicembre 2023, n. 138
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. 1866 /2022. Prescrizione di misure di eradicazione per n. 5 piante infette, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Monopoli (BA) - Area Delimitata Valle D'Itria - Zona Infetta.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- La D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

VISTI ALTRESI'

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019;
- La legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali";
- La legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio

della Regione Puglia" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;

- La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla Xylella;
- Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022 "Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante";
- La D.G.R. n. 1866 del 12/12/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" biennio 2023-2024 integrata da D.G.R. n. 570 del 26/04/2023;

PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserita nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- L'Osservatorio fitosanitario ha aggiornato le aree delimitate ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201 per *Xylella fastidiosa* sottospecie Pauca ST53 (giusta determina dirigenziale n° 127 del 17/11/2022) e le procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di *Xylella fastidiosa* nella Regione Puglia" (giusta determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022);
- L'Osservatorio fitosanitario, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, ha affidato il "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia" ai seguenti laboratori ufficiali designati dal MIPAAF:
 - CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
 - Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" Locorotondo (BA)- di seguito CRSFA;
 - Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche - Univ. Salento - di seguito UNILE;
 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito UNIFG;
 - Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA-DISSPA.

DATO ATTO CHE

- L'Osservatorio fitosanitario, con determina dirigenziale n° 127 del 17/11/2022, ha aggiornato le aree delimitate per *Xylella fastidiosa* ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201;
- Nell'area delimitata Valle d'Itria, in forza della determina dirigenziale n. 127/2022 e della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1866/2022, si applicano solo ed esclusivamente le misure di eradicazione di cui all'art.7 Reg. (UE) 1201/2020 in quanto, le misure di contenimento, si applicano solo nella zona infetta di almeno 5 km dell'area delimitata Salento di cui all'allegato III del Reg. (UE) 1201/2020);
- ai sensi dell'art. 4 Reg. (UE) 1201/2020, rubricato "Definizione di aree delimitate", è previsto, tra

l'altro, che qualora la presenza dell'organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un'area delimitata, costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto. La zona infetta ha un raggio di almeno 50 m attorno alla pianta che è risultata infetta dall'organismo nocivo specificato. La larghezza della zona cuscinetto è la seguente: a) almeno 2,5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell'adozione delle misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11; b) almeno 5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell'adozione delle misure di contenimento di cui agli articoli da 12 a 17;

- ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1201/2020, rubricato "Rimozione delle piante", le misure di eradicazione del patogeno comportano la rimozione immediata dalla zona infetta delle:
 - a. piante notoriamente infette dall'organismo nocivo specificato,
 - b. piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo,
 - c. piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario,
 - d. piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata, e delle piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- ai sensi del successivo art. 9 "Distruzione delle piante", le piante e le parti di piante di cui all'art. 7, paragr. 1, vanno distrutte secondo le modalità ivi stabilite, in modo da garantire che l'organismo nocivo specificato non si diffonda, così come va rimosso o devitalizzato l'apparato radicale di tali piante, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli;
- il comma 3 del suddetto art. 7 prevede che, in deroga alle misure di rimozione come da paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli Stati membri possano decidere che non sia necessario rimuovere singole piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni ivi specificate, tra cui: a) le piante specificate interessate siano sottoposte ogni anno a ispezione, campionamento e prove mediante una delle analisi molecolari elencate nell'allegato IV e sia confermato che non sono infette dall'organismo nocivo specificato;
- in forza del Capo V "Misure di contenimento" e, specificamente, dell'art. 12 Reg. (UE) 1201/2020, l'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere di applicare le misure di contenimento di cui agli artt. da 13 a 17, anziché misure di eradicazione, in una zona infetta elencata nell'allegato III. Tale allegato, nella parte A "Zona infetta in Italia", comprende solo ed esclusivamente le seguenti aree: 1. La provincia di Lecce. 2. La provincia di Brindisi. 3. I seguenti comuni della provincia di Taranto: Avetrana, Carosino, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Taranto e Torricella. 4. Il seguente comune della provincia di Bari: Locorotondo";
- l'Osservatorio fitosanitario, in quanto Autorità competente, applica le misure di contenimento nell'area di 5 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto dell'area delimitata "Salento";
- ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del Reg. (UE) 1201/2020, nella zona infetta elencata nell'allegato III, in deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere, per scopi scientifici, di non rimuovere le piante risultate infette dall'organismo nocivo specificato nei siti di piante che presentino particolare valore culturale e sociale di cui all'articolo 15, paragr. 2. lettera b). In altri termini gli ulivi infetti anche se monumentali siti nell'area di 5 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto in cui si applicano misure di contenimento, non possono giovare in alcun modo della deroga sopra descritta, né tantomeno possono giovare dell'applicazione di rimedi alternativi all'estirpazione.

RITENUTO PERTANTO

- che nell'agro del comune di Monopoli non si possano applicare le misure di contenimento di cui al Capo V del Reg. (UE) 1201/2020, perché esso non è compreso nella zona infetta di cui all'allegato III del Reg. (UE) 1201/2020;

- che nell'agro del comune di Monopoli si debbano applicare solo ed esclusivamente le misure di eradicazione di cui al Capo IV del richiamato Reg. (UE) 1201/2020 così come riportato nell'Ordinanza n. 220/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 523 del 2023 secondo cui nell'area delimitata "Valle D'Itria" si applicano le inderogabili misure di eradicazione ex art.7 reg. UE n.1201/2020 e gli ulivi infetti devono essere inderogabilmente abbattuti anche se riconosciuti ufficialmente monumentali;
- che nell'agro del comune di Monopoli non sia applicabile il comma 7 bis, art. 8, della legge regionale n. 4/2017, come modificato dalla legge regionale n. 45 del 30/11/2021 art.5, co. 1, lett. c), in quanto in contrasto con la normativa europea vigente. Il richiamato comma 7 bis, art. 8, della legge regionale n. 4/2017, infatti, prevede che i proprietari di ulivi monumentali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2007, risultati infetti da *Xylella fastidiosa*, possano essere autorizzati dall'Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all'estirpazione e ad adottare misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura delle branche principali e nell'innesto di cultivar resistenti soltanto laddove sia consentito dalla normativa vigente; ne consegue che la suddetta disposizione è applicabile solo in quella parte della Piana degli ulivi collocata nell'area delimitata "Salento", ossia quella di cui all'allegato III del Reg. UE 1201/2020, al di fuori dell'area di 5 km in cui si applicano misure di contenimento. Tale possibilità non è contemplata per il restante territorio regionale e per le altre aree delimitate dove si applica inderogabilmente l'art. 7 oppure l'art. 13 del Reg. (UE) 1201/2020.

TENUTO CONTO CHE

- I laboratori designati UNIFG e CRSFA, hanno comunicato i risultati delle analisi molecolari per *Xylella fastidiosa* eseguite su campioni vegetali prelevati da ARIF, con i seguenti rapporti di prova, pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it e riportati nell'allegato 1/B:
 - rapporto di prova 54/2023POS UNIFG del 06/10/2023 relativo a n. 16 (sedici) piante infette di ulivo di cui n. 2 (due), oggetto del presente provvedimento, site in agro di Monopoli (BA) e confermate con rapporto di prova n. 1682/Ldf/2023 CRSFA del 06/10/2023;
 - rapporto di prova 1681/Ldf/2023 CRSFA del 06/10/2023 relativo a n°3 (tre) piante infette di ulivo site in agro di Monopoli (BA);
- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate da ARIF, ha fornito all'Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sulle quali insistono le piante infette di che trattasi e le particelle che rientrano nel raggio di 50 m attorno alle piante infette rappresentate nell'allegato 1/A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell'allegato 1/D, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Le piante infette ricadono in Area Delimitata Valle D'Itria - Zona infetta in cui si applicano le misure di eradicazione di cui al comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201.

PRESO ATTO

Dei seguenti provvedimenti giudiziari che hanno confermato la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Osservatorio fitosanitario, in applicazione della normativa fitosanitaria europea, nazionale e regionale:

- sentenza n° 78/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 694 del 2021;
- sentenza n° 000514/2023 del 21/03/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 176 del 2023;
- sentenza n. 388/2022 del 16/03/2022 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2017;
- ordinanza n. 191/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 313 del 2023;
- ordinanza n. 193/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 314 del 2023;

- ordinanza n. 125/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 325 del 2023;
- ordinanza n. 173/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 440 del 2023;
- ordinanza n. 192/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 455 del 2023;
- ordinanza n. 220/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 523 del 2023;
- ordinanza n. 194/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 533 del 2023.

VISTE

- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 78/2016, secondo cui le misure di contrasto sono di interesse dell'intera Unione europea, quindi compatibili con i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità e adeguatezza e sono previste e legittimate dalla Commissione europea allo scopo di bilanciare i diversi interessi in gioco;
- la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 05/09/2019, secondo cui l'Autorità competente della gestione dell'emergenza fitosanitaria deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie prescritte.

RICHIAMATI

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19 del 02/02/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;
- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che in un'area delimitata, la rimozione di piante monumentali o di interesse storico nelle quali non sia stata accertata la presenza dell'organismo nocivo, può essere disposta, caso per caso, dall'autorità fitosanitaria competente, previa autorizzazione

- paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro quarantacinque giorni e comunque nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
 - Il paragrafo 4.6 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" biennio 2023-2024" approvato con DGR n. 1866/2022, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza;
 - Gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

RITENUTO DI

- Dovere applicare con immediatezza le misure di eradicazione per le 5 piante infette di cui ai rapporti di prova 54/2023POS UNIFG del 06/10/2023 e 1681/Ldf/2023 CRSFA del 06/10/2023, elencate nell'allegato 1/D al presente provvedimento, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- dovere segnalare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli ulivi con caratteristiche di monumentalità siti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e risultati indenni alle analisi di laboratorio per un eventuale riconoscimento dalla Commissione tecnica alberi monumentali;
- dovere attivare la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esclusivamente per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali e risultati non infetti alle analisi di laboratorio, ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette;
- dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. Prescrivere nell'agro di Monopoli esclusivamente le misure di eradicazione, in quanto esso non è incluso nell'area delimitata "Salento" e, come tale, pur trovandosi nella *Piana degli Ulivi*, non è soggetto all'applicazione né delle misure di contenimento ex art. 13 Reg. UE 1201/20202, né dell'art.8, comma 7 bis, LR n. 4/2017 e smi.;
2. dare atto che le piante infette e la zona infetta stabilita ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201 in agro di Monopoli (BA), sono evidenziati nelle ortofoto di cui all'allegato 1/A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori delle particelle di terreno in cui ricadono le piante infette e ai proprietari/conduttori i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella zona infetta di 50 m attorno a ciascuna pianta infetta indicati nell'allegato 1/D del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:
 - a. l'estirpazione di n° 5 piante di ulivo risultate infette da *Xylella fastidiosa*;
 - b. l'estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
 - c. l'estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie delle piante infette, indipendentemente dal loro stato sanitario;
 - d. l'estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella delle piante infette risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
 - e. l'estirpazione di tutte le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
4. stabilire che nell'applicazione delle misure di eradicazione non si procede all'estirpazione di: agrumi, pesco, albicocco, susino, qualora presenti nei 50 m attorno alle piante infette, in quanto specie non suscettibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca* genotipo ST53;
5. stabilire che per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e non risultati infetti, si procederà all'applicazione del comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021;
6. stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante è la seguente:
 - Il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
 - Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
 - Portale www.emergenzaxylella.it
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it
 - il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all'Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.it – fra.palmisano@regione.puglia.it) e all'ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it) se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui all'allegato 1/C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it;
 - nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
 - nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni

- successivi alla comunicazione del proprietario;
 - se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
 - nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
 - le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti dell'Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti fitosanitari ARIF.
7. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con la seguente modalità:
- estirpare le piante infette e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 2, con mezzi meccanici, ad eccezione degli olivi monumentali risultati non infetti, nelle more del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
8. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
- essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
9. stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore fitosanitario o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m;
10. stabilire che, qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle suddette piante, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante.
11. stabilire che, in caso di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuto di cui alla DGR n° 2164 del 22/12/2021. Il proprietario comunica all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato 1/C parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it.
12. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di eradicazione di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201.
13. trasmettere il presente atto con unica PEC:
- al Comune di Monopoli (BA) affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni

naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati alle estirpazioni;

- all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
- al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto attraverso la piattaforma CIFRA2, firmato digitalmente e adottato in unico originale:

- è composto da n 13 (tredici) facciate e dall'Allegato 1 (composto da 1/A-1/B- 1/C-1/D) costituito da n° 16 (sedici) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, all'Albo regionale on line e conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA" e Sistema Puglia.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Programmazione e gestione fitosanitaria
Anna Percoco

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
Salvatore Infantino



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

ALLEGATO 1




**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

ALLEGATO 1/A

Costituito da n° 4 (quattro) ortofoto



ALLEGATO 1/B



*Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti
Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE)*

Rapporto di Prova n. 54_POSITIVI/ UNIFG
Foggia, 06/10/2023

Al Dirigente Responsabile del Servizio Fitosanitario
Regione Puglia
Lungomare N. Sauro, 45/46
70121 BARI

Oggetto: trasmissione esito saggi diagnostici molecolari su campioni Pool e singoli per *Xylella fastidiosa*.

Si allega alla presente elenco campioni analizzati con protocollo "Harper et al. (2010)" consegnati dal 21 al 29 Settembre 2023 risultati **POSITIVI**.

Restando a disposizione per ulteriori dettagli, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

Laboratorio Patologia Vegetale e
Diagnostica

Prof.ssa Antonia Carlucci



**ANTONIA
CARLUCCI**
06.10.2023
08:22:38 UTC

LABORATORIO DI PATOLOGIA VEGETALE E DIAGNOSTICA Dipartimento DAFNE - Università degli Studi di Foggia							
RAPPORTO DI PROVA N° 54 DEL 06/10/2023							
Id	Data rilevamento	Specie	Latitudine	Longitudine	Comune	ESITO ANALISI - PCR in tempo reale sulla base di Harper et al., 2010	
						2010	Data saggio
1616264	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	40,97904156	17,2475741	Polignano a Mare	Positivo	03/10/2023
1616282	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	40,97914286	17,24796892	Polignano a Mare	Positivo	03/10/2023
1616303	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	40,97901525	17,24790807	Polignano a Mare	Positivo	03/10/2023
1616482	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	40,97810655	17,24674599	Polignano a Mare	Positivo	03/10/2023
1616565	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	40,97763225	17,24699257	Polignano a Mare	Positivo	03/10/2023
1616845	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	40,97954931	17,24619143	Polignano a Mare	Positivo	03/10/2023
1616849	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	40,9797356	17,24630945	Polignano a Mare	Positivo	03/10/2023
1616215	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	40,97898213	17,24703445	Polignano a Mare	Positivo	03/10/2023
1616505	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	40,97822344	17,24660704	Polignano a Mare	Positivo	03/10/2023
1614100	27/09/2023	Olivo (Olea europaea)	40,9702497	17,2541886	Monopoli	Positivo	02/10/2023
1614721	27/09/2023	Olivo (Olea europaea)	40,97504352	17,25057051	Polignano a Mare	Positivo	02/10/2023
1613721	26/09/2023	Olivo (Olea europaea)	40,86611805	17,34353237	Fasano	Positivo	28/09/2023
1609717	21/09/2023	Olivo (Olea europaea)	40,96661385	17,2613702	Monopoli	Positivo	28/09/2023
1610205	21/09/2023	Olivo (Olea europaea)	40,86160451	17,34504104	Fasano	Positivo	28/09/2023
1610231	21/09/2023	Olivo (Olea europaea)	40,86378109	17,34435171	Fasano	Positivo	28/09/2023
1610157	21/09/2023	Olivo (Olea europaea)	40,85695792	17,34478632	Fasano	Positivo	28/09/2023



**Centro di Ricerca
Sperimentazione e Formazione
in Agricoltura "Basile Caramia"**

SERVIZI
Settore Laboratorio di Diagnosi Fitopatologica

Prot.1682/Ldf/2023

Locorotondo, 06 ottobre 2023

Al Dirigente Responsabile del Servizio Fitosanitario
Regione Puglia
Lungomare N. Sauro, 45/46
70121 Bari

Oggetto: trasmissione esito saggi di conferma di secondo livello su *Xylella Fastidiosa*

Con riferimento a 16 campioni di olea europea prelevati e consegnati dai tecnici ARIF in data 04-10-2023, con la presente si trasmette in allegato l'esito delle analisi diagnostiche molecolari (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5).

Referente analisi per *Xylella fastidiosa*

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della Regione Puglia

Dott.ssa Maria Rosaria SILLETTI

IL DIRETTORE

Prof. Franco NIGRO

IL PRESIDENTE

Rag. Michele LISI

LABORATORIO CRSFA							
RAPPORTO DI PROVA N° PROT. 1682 DEL 06-10-2023							
ID CAMPIONE	DATA RILIEVO	SPECIE	COMUNE	Latitudine	Longitudine	ESITO ANALISI - PCR in tempo reale sulla base di Harper et al., 2010	DATA ANALISI
1616264	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Polignano a Mare	40,97904156	17,2475741	POSITIVO	05/10/2023
1616282	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Polignano a Mare	40,97914286	17,24796892	POSITIVO	05/10/2023
1616565	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Polignano a Mare	40,97763225	17,24699257	POSITIVO	05/10/2023
1616845	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Polignano a Mare	40,97954931	17,24619143	POSITIVO	05/10/2023
1616215	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Polignano a Mare	40,97898213	17,24703445	POSITIVO	05/10/2023
1616505	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Polignano a Mare	40,97822344	17,24660704	POSITIVO	05/10/2023
1613721	26/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Fasano	40,86611805	17,34353237	POSITIVO	05/10/2023
1610205	21/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Fasano	40,86160451	17,34504104	POSITIVO	05/10/2023
1610231	21/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Fasano	40,86378109	17,34435171	POSITIVO	05/10/2023
1610157	21/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Fasano	40,85695792	17,34478632	POSITIVO	05/10/2023
1616303	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Polignano a Mare	40,97901525	17,24790807	POSITIVO	05/10/2023
1616482	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Polignano a Mare	40,97810655	17,24674599	POSITIVO	05/10/2023
1616849	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Polignano a Mare	40,9797356	17,24630945	POSITIVO	05/10/2023
1614100	27/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Monopoli	40,9702497	17,2541886	POSITIVO	05/10/2023
1614721	27/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Polignano a Mare	40,97504352	17,25057051	POSITIVO	05/10/2023
1609717	21/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Monopoli	40,96661385	17,2613702	POSITIVO	05/10/2023

**DOCUMENTO REDATTO E GESTITO DALLA REGIONE PUGLIA
 COMPILATO DAL PERSONALE DEL LABORATORIO DI DIAGNOSI FITOPATOLOGICA DEL CRSFA E, COME
 RICHIESTO DALLO STESSO ENTE, RIPORTANTE I DATI RIFERITI AI SOLI CAMPIONI DELLA ZONA
 DELIMITATA VALLE D'ITRIA INFETTA E CONTENIMENTO RISULTATI POSITIVI ALL'ANALISI (GLI STESSI
 DATI SONO QUELLI PRESENTI NEL RAPPORTO DI PROVA N.1089 del 06-10-2023**



**Centro di Ricerca
Sperimentazione e Formazione
in Agricoltura "Basile Caramia"**

SERVIZI
Settore Laboratorio di Diagnosi Fitopatologica

Prot.1681/Ldf/2023

Locorotondo, 06 ottobre 2023

Al Dirigente Responsabile del Servizio Fitosanitario
Regione Puglia
Lungomare N. Sauro, 45/46
70121 Bari

Oggetto: trasmissione esito saggi di primo livello campioni POSITIVI area DELIMITATA VALLE D'ITRIA- ZONA INFETTA.

Con riferimento ai saggi di primo livello relativi all'accertamento della presenza di *Xylella fastidiosa*, mediante tecnica molecolare (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5), in allegato si trasmettono i risultati per i campioni consegnati al laboratorio il 29 settembre 2023.

Si precisa che il documento redatto e gestito dalla Regione Puglia è stato compilato dal referente del CRSFA delle analisi per *Xylella fastidiosa* nell'ambito dell'attività di monitoraggio della Regione Puglia del CRSFA, come richiesto dallo stesso ente e riporta i dati riferiti ai soli campioni DELL'AREA DELIMITATA VALLE D'ITRIA – ZONA INFETTA risultati positivi all'analisi. Gli stessi dati sono parte di quelli presenti nel rapporto di prova prot. n.1680 del 06-10-2023.

Referente analisi per *Xylella fastidiosa*

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della Regione Puglia

Dott.ssa Maria Rosaria SILLETTI

IL DIRETTORE

Prof. Franco NIGRO

IL PRESIDENTE

Rag. Michele LISI

LABORATORIO CRSFA							
RAPPORTO DI PROVA N° PROT. 1681 DEL 06-10-2023							
ID CAMPIONE	DATA RILIEVO	SPECIE	COMUNE	Latitudine	Longitudine	ESITO ANALISI - PCR in tempo reale sulla base di Harper et al., 2010	DATA ANALISI
1616908	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Monopoli	40,94146935	17,27511384	Positivo	05/10/2023
1616941	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Monopoli	40,94147157	17,2744896	Positivo	05/10/2023
1617087	29/09/2023	Olivo (Olea europaea)	Monopoli	40,94217605	17,27673571	Positivo	05/10/2023

**DOCUMENTO REDATTO E GESTITO DALLA REGIONE PUGLIA
 COMPILATO DAL PERSONALE DEL LABORATORIO DI DIAGNOSI FITOPATOLOGICA DEL CRSFA E, COME
 RICHIESTO DALLO STESSO ENTE, RIPORTANTE I DATI RIFERITI AI SOLI CAMPIONI DELLA ZONA
 DELIMITATA VALLE D'ITRIA- INFETTA RISULTATI POSITIVI ALL'ANALISI (GLI STESSI DATI SONO PARTE
 DI QUELLI PRESENTI NEL RAPPORTO DI PROVA PROT. N. 1680 del 06-10-2023**

ALLEGATO 1/C

ARIF
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
fra.palmisano@regione.puglia.it

OGGETTO: Anno 2023 – DDS N. DEL COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.

Con la presente il/la sottoscritto/a, nato/a a ilCodice Fiscale..... in qualità di (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di **procedere all'estirpazione** delle piante di cui alla DDS in oggetto:

- tramite ARIF**
- a proprie cure e spese (abbattimento volontario)**

In caso di **abbattimento volontario**, rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica:

- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del _____;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico _____ (necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza all'estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a:

- nome e cognome _____
- nato/a il _____ a _____
- Codice fiscale _____
- residente in _____ a _____
- codice IBAN _____

(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data _____

In Fede, _____
(firma del titolare giuridico del terreno)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____)
 Il _____ C.F. _____, residente a _____ (____),
 in _____ n. _____, consapevole che le
 dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
 penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
 eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere _____ (1), dei seguenti terreni contraddistinti in catasto terreni:
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____

e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) *Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...*

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

ALLEGATO 1/D

AREA DELIMITATA VALLE D'ITRIA - PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2023										
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO PROVA	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO
Zona Infetta	MONOPOLI	1609717	54/2023POS UNIFG	06/10/2023	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,2613702	40,96661385	2	46	LACATENA ELISABETTA
Zona Infetta	MONOPOLI	1614100	54/2023POS UNIFG	06/10/2023	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,2541886	40,9702497	2	368	ANNESE ADRIANO
Zona Infetta	MONOPOLI	1616908	1681/Ldf/2023 CRSFA	06/10/2023	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,27511384	40,94146935	17	159	APULEO LUCIA
Zona Infetta	MONOPOLI	1616941	1681/Ldf/2023 CRSFA	06/10/2023	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,2744896	40,94147157	17	159	
Zona Infetta	MONOPOLI	1617087	1681/Ldf/2023 CRSFA	06/10/2023	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	17,27673571	40,94217605	17	179	APULEO GIOVANNI
ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA (Rif. 1609717)										
AGRO	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI							
MONOPOLI	2	35 - 46 - 114	LACATENA ELISABETTA							
MONOPOLI	2	33	RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETÀ PER AZIONI IN SIGLA RFI S.P.A.							
MONOPOLI	4	77 - 364	RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI							
ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLA PIANTA INFETTA (Rif. 1614100)										
AGRO	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI							
MONOPOLI	2	44 - 448	DILEO GIUSEPPE - DILEO MADIA - DILEO VINCENZO							
MONOPOLI	2	51 - 368	ANNESE ADRIANO							
MONOPOLI	2	ACQUE								

ALLEGATO 1/D

ZONE INFETTE DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1616908, 1616941 e 1617087)		
AGRO	FOGLIO	PROPRIETARI
MONOPOLI	17	EDILIZIA IMMOBILIARE DI COSIMO LIUZZI S.A.S.
MONOPOLI	17	APULEO LUCIA
MONOPOLI	17	APULEO GIOVANNI
MONOPOLI	17	APULEO MARIA